

Dalla discussione della tesi congressuale è scaturito che:

- 1) Il codice deontologico proposto salvo piccoli aggiustamenti costituisce lo strumento per definire i comportamenti passibili di procedimento disciplinare. Sotto questo punto di vista il codice recepisce puntualmente tutte le violazioni disciplinari previste dalla normativa di riforma delle professioni e costituisce un utile strumento a tutela anche del consumatore cliente. Dal dibattito sono emersi piccoli perfezionamenti da inserire a miglioramento del testo.
- 2) Occorre che l'apertura formale del procedimento venga preceduta da specifici avvertimenti del consiglio amministrativo che permettano all'iscritto di adeguarsi in tempi ragionevoli alle prescrizioni deontologiche. Questo aspetto rimane fondamentale per evitare un ricorso generalizzato ai collegi di disciplina che dovrebbero attivarsi solo nei casi più gravi ossia di manifesta e persistente omissione dei doveri in capo all'iscritto.
- 3) Il concretizzarsi dell'illecito per molti comportamenti omissivi necessita di una omogeneizzazione dei criteri di valutazione e di definizione della sanzione per evitare difformità di applicazione del codice da parte di diversi collegi di disciplina territoriali. Rimane auspicabile che vengano prodotte linee guida in tal senso e per la corretta gestione del procedimento disciplinare.
- 4) Anche il superamento normativo della pregiudiziale penale appare opportuno per rendere più efficace l'azione disciplinare. Essa, infatti, nel quadro normativo vigente deve necessariamente essere sospesa in attesa del giudicato penale. Tale pregiudiziale è già stata superata nel pubblico impiego per effetto del Decreto Brunetta che ha decretato l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Le lentezze per ottenere una sentenza definitiva causano spesso la prescrizione dell'illecito disciplinare. Per questo motivo la sospensione del giudizio disciplinare dovrebbe avere motivo di esistere solo in concomitanza con indagini penali e poter riprendere alla chiusura del fascicolo del PM per concludersi in tempi ragionevoli. Rimane comunque prerogativa dell'Ordine la possibilità di annullamento in autotutela dell'eventuale provvedimento sanzionatorio nell'eventualità successiva di assoluzione per non avere commesso il fatto.